



Sezione Ambiente&Sicurezza

# EDILIZIA

## La sicurezza nei cantieri

*Opuscolo informativo*



Aggiornato al 11.09.2013

## *Premessa*

Da molti anni a questa parte la burocratizzazione di molte aree produttive ha reso necessaria la predisposizione di un sempre maggior numero di documenti.

In materia di sicurezza, questa documentazione ha lo scopo di dare evidenza degli sforzi fatti dai Datori di Lavoro nel perseguimento di adeguate condizioni di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori. Purtroppo, gli eccessi in tal senso rischiano di disorientare proprio gli attori più determinanti, cioè i Datori di Lavoro.

Per tali ragioni CNA Ferrara, ha deciso di produrre il presente documento che vuole rappresentare una traccia per tutte le Imprese che debbano svolgere la propria attività nell'ambito di un generico cantiere di un committente privato.

Traccia orientativa, riguardante la documentazione da produrre al fine di conseguire il rispetto dalla legislazione vigente in materia di sicurezza; questo indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

Il documento è articolato in n. 2 parti:

- la prima dedicata all'elencazione degli obblighi comuni a tutte le imprese;
- la seconda che affronta più nello specifico la documentazione per l'accesso in cantiere.

Questo elaborato non è una guida puntuale rispetto alla molteplici fattispecie che possono interessare il mondo dell'edilizia, ma uno strumento di prima verifica da utilizzare a cura dei Datori di Lavoro di Imprese Affidatarie, Esecutrici o Lavoratori autonomi\*.

Per approfondimenti o fabbisogni specifici si consiglia comunque di rivolgersi alla Sezione Ambiente e Sicurezza (0532.749111 sig. Bruno Burini, [Ambientesicurezza@cnafe.it](mailto:Ambientesicurezza@cnafe.it)).

\*Per Lavoratore Autonomo si intende Impresa Individuale operante in qualsiasi settore, quando priva di dipendenti. Date le finalità del presente opuscolo, dalla definizione di Lavoratori Autonomo vengono esclusi i liberi professionisti

## Disposizioni comuni - Figure coinvolte

Di seguito si riportano le principali figure atte a gestire la sicurezza in azienda e le sigle che sono più comunemente utilizzate in termini generali. Si tratta quindi di aspetti comuni ed essenziali per qualsiasi Impresa.

<b>Descrizione</b>	<b>Sigla</b>	<b>Funzione</b>
Datore di Lavoro	<b>DdL</b>	Titolare del rapporto di lavoro. Dispone a suo piacimento di uomini mezzi e risorse finanziarie.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	<b>RSPP</b>	Designato direttamente dal DdL, è colui che collabora con il Datore di Lavoro nell'identificazione delle potenziali cause di infortunio o malattia professionale e nella definizione delle misure per ridurre i rischi. Può essere interno o esterno. L'incarico può essere ricoperto direttamente dal DdL.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	<b>RLS</b>	Rappresenta i lavoratori davanti al Datore di Lavoro per quanto concerne la materia.  Può essere interno o esterno (in questo caso è definito Territoriale ).
Medico Competente	<b>MC</b>	Medico, specializzato in medicina del lavoro la cui primaria funzione è quella di effettuare la sorveglianza sanitaria

Alle figure riportate nella precedente tabella se ne aggiungono altre che è assoluto obbligo identificare, designare ed informare dell'incarico assegnato

<b>Descrizione</b>	<b>Sigla</b>	<b>Funzione</b>
Addetto Emergenza antincendio	<b>AEM</b>	Persona addestrata ad intervenire principalmente nella lotta contro l'incendio. Con n. dipendenti inferiore a 5 il datore di lavoro può ricoprire direttamente anche questo ruolo.
Addetto al Primo Soccorso	<b>APS</b>	Persona addestrata ad intervenire in caso di infortunio o malore. Con n. dipendenti inferiore a 5 il datore di lavoro può ricoprire direttamente anche questo ruolo
Addetti a mansioni particolarmente pericolose	<b>Nessuna</b>	Sono addetti che possono svolgere mansioni particolarmente rischiose (guida attrezzature pericolose, lavori in quota o in spazi confinati, ecc.). Formati ed addestrati in maniera specifica alla mansione da svolgere.

Infine si richiamano i ruoli coinvolti dal punto di vista produttivo, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, per i quali sono definiti specifici obblighi.

<b><u>Descrizione</u></b>	<b><u>Sigla</u></b>	<b><u>Funzione</u></b>
Dirigente	<b>Nessuna</b>	Al Dirigente sono delegati specifici obblighi. La delega, per essere valida, deve avere caratteristiche conformi a quanto definito dal Decreto. Nell'ambito delle funzioni ad esso delegate è responsabile al pari del Datore di Lavoro.
Preposto	<b>Nessuna</b>	Per la definizione di preposto non sono necessarie formalizzazioni. Il principale obbligo del preposto è quello di sovrintendere e vigilare che tutti i lavoratori rispettino disposizioni di legge o aziendali in materia di sicurezza. Si configura preposto chiunque svolga compiti di supervisione e possa impartire ordini.
Lavoratore	<b>Nessuna</b>	Si configura lavoratore chiunque svolga attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di qualsiasi DdL (pubblico o privato). Ai lavoratori sono equiparati anche i soci lavoratori (di cooperativa o società), l'associato in partecipazione, tirocinanti, ecc.

## Disposizioni comuni - Formazione

Ogni attore partecipante all'Impresa, indipendentemente dal ruolo ricoperto, dal Datore di Lavoro al lavoratore, ha peculiari necessità formative; anche legate al particolare ruolo svolto in materia di tutela sicurezza e salute.

Per ciascuna figura richiamata in precedenza, e per i singoli lavoratori indipendentemente dal livello ricoperto, deve essere pianificata adeguata attività formativa e di addestramento. Nella tabella sottostante si riprendono pertanto le figure già citate

Descrizione	Formazione
Lavoratore	Formazione di durata variabile tra 8 e 16 ore, in relazione al livello di rischio dell'attività. Aggiornamento quinquennale.
Preposto	Formazione di durata variabile tra 8 e 16 ore, in relazione al livello di rischio dell'attività, <u>più ulteriore modulo specifico di preposto 8 ore.</u> Aggiornamento quinquennale.
Dirigente	Formazione minima di 16 ore. Aggiornamento quinquennale.
Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione	Se svolto direttamente dal DdL: Formazione di durata variabile tra 16 e 48 ore, in relazione al livello di rischio dell'attività. Aggiornamento quinquennale. Se svolto da persona differente dal DdL: Formazione variabile tra 64 e 108 ore in relazione al macro-settore ATECO dell'Impresa di appartenenza.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Formazione di durata pari a 32 ore. Aggiornamento annuale.
Addetto Emergenza antincendio	Formazione ed addestramento di durata variabile tra 4 e 16 ore, in relazione al livello del Rischio Incendio dell'attività. Aggiornamento triennale
Addetto al Primo Soccorso	Formazione di durata variabile tra le 12 e le 16 ore, in relazione alla tipologia ed alle dimensioni dell'impresa.
Addetti a mansioni particolarmente pericolose *	Formazione ed addestramento variabile caso per caso. Alcune fattispecie sono definite da disposizioni legislative, in altri casi il programma ed i contenuti vanno definiti e commisurati alle specificità dell'attività.

Sono previste alcune semplificazioni per quanto concerne il riconoscimento di crediti formativi acquisiti in corsi già effettuati ed in caso di lavoratori occupati in misura inferiore alle 50 giornate lavorative nell'anno solare.


Il Sistema CNA fornisce informazioni e formazione specifica in materia di Sicurezza.

Il riferimento per tutti gli aspetti di tipo formativo/organizzativo è ECIPAR Ferrara (Tel 0532.66440).

Invece, per informazioni di tipo tecnico fare riferimento alla Sezione Ambiente e Sicurezza di CNA Ferrara (Tel 0532.749111).

\* Tutta la formazione compresa nella voce è di tipo abilitante. Questo sta ad indicare che chiunque, anche un DdL, per svolgere determinati compiti deve frequentare i corsi di formazione ed addestramento. Tra questi soggetti sono compresi anche gli addetti alla conduzione di attrezzature pericolose. Per tale tipologia di mansione è stato approvato uno specifico accordo Stato-Regioni che disciplina scadenze, durata e contenuti dei corsi; oltre agli aggiornamenti.


## LE FIGURE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA



### Formazione ed Addestramento

La formazione e l'addestramento vanno aggiornati obbligatoriamente.


La periodicità e la durata dei programmi di aggiornamento variano in relazione agli ambiti a cui si riferiscono.



### Disposizioni comuni – Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è un processo logico a partire dal quale deve essere definito un programma di misure atte da un lato a predisporre le misure minime di garanzia della sicurezza e della salute e dall'altro a migliorare nel tempo tali condizioni di garanzia.

Lo schema seguente riporta in modo essenziale il processo di valutazione di un rischio generico.





Per dare evidenza del fatto di aver effettuato la valutazione occorre formalizzare le risultanze della stessa, oltre a numerose ulteriori informazioni. Tutti questi contenuti devono essere inseriti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)\*.


Per DVR è comunemente inteso il documento che prende in considerazione tutti i rischi, citandoli, ma valutando esclusivamente i rischi che non richiedono l'applicazione di algoritmi specifici o norme tecniche. Il DVR contiene, di fatto, la valutazione dei rischi di infortunio, rimandando a specifici approfondimenti per fattori di rischio differenti. Per fare alcuni esempi, tra i più comuni approfondimenti si citano i rischi legati all'esposizione al rumore (DVR Rumore), alle vibrazioni (DVR Vibrazioni) o ad agenti chimici pericolosi (DVR chimico),ecc...

Gli elementi contenuti nei documenti devono essere evidentemente sufficienti per definire:

- misure preventive e protettive attuate e da attuare;
- fabbisogni in termini di informazione, formazione ed addestramento;
- protocollo sanitario da definire a cura del Medico Competente sulla base delle informazioni fornitegli.

Tutti i documenti devono essere firmati dai soggetti in essi richiamati, al fine di garantirne la validità in caso di controlli.

\* Esistono ulteriori modalità di effettuazione e formalizzazione della Valutazione dei Rischi. Esse variano in relazione alle dimensioni dell'impresa ed alla tipologia di attività.



## Disposizioni comuni – Sorveglianza sanitaria

Tutti i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il protocollo sanitario applicato nella sorveglianza sanitaria è definito dal Medico Competente, sulla base delle informazioni che gli vengono fornite tramite tutti i Documenti di Valutazione dei Rischi.

La mancata sorveglianza sanitaria è spesso causa di sanzioni rilevanti a carico dei DdL. Inoltre, la funzione principale di una adeguata sorveglianza è quella di garantire un costante monitoraggio sullo stato di salute delle maestranze; può essere considerata come uno screening periodico delle condizioni di salute.

Al fine di fornire ulteriori strumenti ai DdL si riportano di seguito alcune informazioni sugli obblighi di sorveglianza che devono essere rispettati. Pertanto, le visite mediche sono:

- preventive: svolte preventivamente all'assegnazione alla mansione; sono finalizzate a determinare la presenza di eventuali controindicazioni rispetto allo svolgimento delle mansioni da parte dei lavoratori;
- periodiche: svolte con periodicità variabile; sono finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dell'idoneità dei lavoratori alle mansioni;
- al cambio mansione: svolte ogni qualvolta ci sia una modifica nelle mansioni dei lavoratori (modifiche sia migliorative che peggiorative);
- per assenze superiori a 60 gg: nel caso in cui un lavoratore rimanga assente per oltre 60 giorni, sia per malattia che per infortunio, prima di riprendere la propria attività deve essere sottoposto a visita medica del Medico Competente.

Si ricorda che le visite mediche possono essere richieste dai lavoratori (se giustificate dai rischi o dallo stato di salute) e che in alcuni casi definiti devono essere svolte specifiche visite mediche al termine del rapporto di lavoro (ad esempio esposizione ad agenti chimici).

Si tenga presente che ulteriori dettagli rispetto alla sorveglianza sanitaria sono trattati in modo specifico dal D.Lgs. 81/2008 e che le prassi applicate possono variare anche in relazione agli orientamenti dei medici. Pertanto, per approfondimenti specifici si consiglia di coinvolgere il proprio Medico Competente.

## Cantiere – Soggetti e funzioni

La presente sezione vuole elencare le disposizioni particolari, in termini di documentazione da produrre, riguardanti le attività di cantiere. Dove per cantiere si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile e, più nello specifico:

- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Le disposizioni presentate in questa sezione non si applicano nel caso di lavori di realizzazione e manutenzione su impiantistica infrastrutturale (linee elettriche, telefoniche, gas, acqua, condizionamento o riscaldamento) con durata dei lavori non superiore a 10 uomini/giorno e dove non vi sia esposizione a gravi rischi (allegato XI D.Lgs. 81/2008).


Si sottolinea però che il numero di obblighi varia in relazione alle specificità del cantiere in termini di numero di operatori coinvolti, importo e durata dei lavori.

Nella tabella sotto riportata vengono elencati i soggetti identificati in materia di sicurezza. E' evidente che ciascuno di essi ha specifiche responsabilità ed obblighi correlati ad essa che, per maggiore chiarezza, si riportano sotto.

<b>Descrizione</b>	<b>SIGLA</b>	<b>Funzione</b>
Committente	<b>Nessuna</b>	Soggetto che decide per la realizzazione dell'opera ed evidentemente per conto del quale l'opera viene realizzata.
Responsabile dei Lavori	<b>RL</b>	Opera per conto del Committente. E' facoltà, e non obbligo, del committente designarlo. Ad esso possono essere delegate funzioni, obblighi e quindi responsabilità proprie del Committente (tutte o parte di esse). Funzionalmente opera dallo stesso livello di quest'ultimo.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	<b>CSP</b>	Designato nella fase di progettazione (può essere lo stesso committente od il RL) in tutti i casi sia prevista la presenza di più imprese. I compiti sono: - predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); - predisposizione del fascicolo dell'opera; - coordina l'applicazione delle misure contenute nel PSC.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	<b>CSE</b>	Deve essere professionista terzo (non il committente, né il RL, a meno che committenza ed impresa esecutrice non coincidano). E' incaricato di svolgere compiti quali: – verifica il rispetto delle disposizioni del PSC; – verifica la corretta applicazione delle procedure di sicurezza; – verifica i contenuti dei Piani Operativi di Sicurezza (POS); – adegua il PSC in relazione a specifiche necessità che emergano da varianti o dai contenuti dei POS; – organizza il coordinamento tra i DdL; – sorveglia e segnala al Committente o al RL eventuali gravi inadempienze delle imprese (può proporre la sospensione dell'attività, l'allontanamento o la risoluzione del contratto); – sospende le lavorazioni in caso di pericolo grave ed immediato. – svolge i compiti del CSP nel caso in cui subentrino ulteriori imprese solo successivamente.
Impresa affidataria	<b>Affidataria</b>	Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Può non avere maestranze proprie. Può essere consorzio di imprese, un'Associazione Temporanea di Imprese, ecc.
Impresa Esecutrice	<b>Esecutrice</b>	Impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
Lavoratore Autonomo	<b>LA</b>	Per Lavoratore Autonomo si intende Impresa Individuale operante in qualsiasi settore, quando priva di dipendenti. Date le finalità del presente opuscolo, dalla definizione di Lavoratori Autonomo vengono esclusi i liberi professionisti.

Lo schema riportato qui rappresenta una generica configurazione funzionale degli operatori potenzialmente coinvolti nel cantiere.

## DIAGRAMMA FUNZIONALE ATTIVITA' DI CANTIERE



## **Cantiere – Verifica idoneità Tecnico-Professionale**

Prima ancora dell'inizio dei lavori il committente e le imprese affidatarie hanno l'obbligo di verificare l'idoneità Tecnico-Professionale delle esecutrici stesse e dei lavoratori autonomi con modalità differenti tra le une e gli altri.

Una volta determinata la presenza di più imprese il Committente si occupa di inviare la Notifica Preliminare agli Organi Competenti.

La verifica, per la quale vengono definiti criteri minimi, consiste nella verifica della presenza di una serie di documenti e nello specifico:

### **Per Imprese Affidatarie ed Esecutrici \***

- Visura camerale; in corso di validità;
- DVR;
- nominativi AEM, APS, lavoratori operanti in cantiere, formazione ed idoneità sanitarie;
- DURC;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione ex. Art. 14 D.Lgs. 81/2008;
- dichiarazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato;
- Dichiarazione di organico medio annuo distinto per qualifica corredato dei riferimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE.

### **Per Lavoratori Autonomi**

- Visura Camerale;
- specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisoriali;
- elenco dei DPI in dotazione;
- attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria;
- DURC

Si ribadisce che la documentazione elencata sopra è una richiesta minima. Potrebbero essere necessari ulteriori documenti, da rendersi disponibili sia per la specificità dell'opera (si pensi ad eventuale documentazione GRU o alla documentazione relativa ai ponteggi ove necessari, ma anche documenti di designazione del Medico Competente, ecc.), sia per criteri definiti propriamente dalla Committenza.


\* L'elenco è relativo a cantieri di entità pari o superiore a 200 uomini giorno. Per cantieri di entità inferiore può essere richiesto un numero inferiore di documenti

Le fattispecie da analizzare sarebbero le più varie e dunque non si ritiene utile in questo opuscolo un approfondimento che risulterebbe comunque parziale. Si coglie però l'occasione per consigliare agli stessi operatori di rendere sempre disponibili:


- manuali di uso e manutenzione di macchine, attrezzature, ecc.;
- schede di sicurezza di qualsiasi prodotto eventualmente utilizzato;
- libretti e attestazioni delle verifiche periodiche effettuate sulle attrezzature;
- ogni ulteriore documento legato alla prevenzione infortuni e tutela della salute che sia pertinente alle attività di cantiere, non tralasciando i tesserini di riconoscimento da tenere dai lavoratori.



## VERIFICA IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE



## FLUSSO DELLA DOCUMENTAZIONE



## **Cantiere - Note**

### **Documentazione**

Si tenga presente che pur essendo obbligo del committente la verifica tecnico professionale, è spesso il Coordinatore in Fase di Progettazione/Esecuzione che si occupa di ritirare la documentazione delle singole imprese per conto della committenza.

Il PSC che deve essere redatto dal Coordinatore e deve essere fornito alle imprese esecutrici prima della predisposizione del POS. Dal punto di vista sostanziale è l'unico documento che può fornire alle imprese esecutrici informazioni riguardanti gli ulteriori soggetti potenzialmente presenti in cantiere, oltre ad informazioni importanti e trasversali relative al contesto. Lo stesso Decreto prevede il PSC già redatto nel momento in cui vengono predisposti i singoli POS.

Non sono stati affrontati i contenuti dei documenti. Per approfondimenti in tal senso si rimanda al D.Lgs. 81/2008 o alla richiesta di assistenza specifica alla Sezione Ambiente e Sicurezza di CNA Ferrara.

### **Sanzioni**

Tutti i contenuti riportati nel presente opuscolo sono obblighi di legge. In quanto tali, il mancato rispetto è sempre sanzionabile e spesso sanzionato.

Non si sono volute riportare le sanzioni puntualmente, ma non si dimentichi che esse prevedono l'arresto o l'ammenda e che dunque, nei migliori casi, comportano l'esborso di importi rilevanti.

### **Riferimenti / Recapiti**

Si ricordano i riferimenti del Sistema CNA che possono fornire servizi specifici in materia di Sicurezza:

Per approfondimenti tecnici e servizi di assistenza in materia di Sicurezza contattare Sezione Ambiente e Sicurezza di CNA Ferrara: tel. 0532.749 111.

Per gli aspetti riguardanti la formazione e l'addestramento contattare ECIPAR Ferrara: tel. 0532.66440.



**CNA Ferrara Servizi Ed Informatica Scarl**

Via Caldirolo 84

44123 Ferrara

[Ambientesicurezza@cnafe.it](mailto:Ambientesicurezza@cnafe.it)

[info@cnafe.it](mailto:info@cnafe.it)

Tel 0532 749 111—Fax 0532 749 236

[www.cnafe.it](http://www.cnafe.it)